



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
19/149/CU11/C5

1 Agosto 2019

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE "PROMOZIONE  
DEL RECUPERO DEI RIFIUTI IN MARE E PER L'ECONOMIA CIRCOLARE" -  
"LEGGE SALVAMARE"**

*Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 5, e 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*

**Punto 11) O.d.g. Conferenza Unificata**

La Conferenza delle Regioni condiziona l'espressione del parere favorevole allo Schema di Disegno di legge recante "*Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare*" "Legge Salva-Mare"), all'accoglimento delle proposte di modifica e di integrazione del testo normativo che sono state discusse con il Ministero dell'Ambiente nel corso della riunione tecnica tenutasi a Roma presso il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie in data 30 luglio 2019, così come riepilogate nel Documento "su colonne" allegato alla presente.

La Conferenza, in particolare, ritiene indispensabile che il disegno di legge venga opportunamente emendato con riferimento ai seguenti punti:

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi, le Regioni ritengono indispensabile che il Governo individui **idonee fonti di copertura finanziaria** che **non gravino sulla finanza locale** e, in particolare, sul tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in coerenza con quanto disposto dall'**art. 8 comma 2 lettera d)** della Direttiva (UE) 2019/883 del **17 aprile 2019** relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE, ove è previsto che *"per evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri coprono tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili;*

2. Prevedere l'assimilazione di tali rifiuti ai rifiuti urbani, accogliendo gli emendamenti proposti all'art. 2

**ART. 2. (Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)**

*1. Salvo quanto previsto dai commi successivi, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi e sono assimilati ai rifiuti urbani.*

*2. Il comandante della nave che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in una zona separata dell'area portuale, appositamente dedicata a tali rifiuti, e gestita nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.*

*3. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati nell'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. e si configura quale deposito temporaneo ai sensi e alle condizioni dell'articolo 183, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

*4. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o alla tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, di tutti i Comuni e non esclusivamente a quelli costieri sede di impianto portuale di raccolta.*

3. Prevedere che le norme della presente legge si applicino, per quanto compatibili, anche ai rifiuti dispersi in laghi, fiumi e canali, accogliendo l'emendamento proposto (art. 6-bis)

**ART. 6 - bis.**

**1. Le norme della presente legge si applicano, per quanto compatibile, anche ai rifiuti dispersi in laghi, fiumi e canali.**

**Motivazione**

Si osserva l'antinomia presente nel testo proposto dal Governo tra la classificazione dei rifiuti oggetto del disegno di legge come "speciali" e l'attribuzione dei costi per la loro gestione al sistema degli "urbani". Il comma 1, in conformità alla definizione contenuta nella Direttiva (UE) 2019/883 equipara i "rifiuti accidentalmente pescati" ai "rifiuti delle navi" con conseguente applicazione a tale tipologia di rifiuti della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti speciali.

Invece, il testo proposto in emendamento prevedendo l'assimilazione di tali rifiuti ai rifiuti urbani laddove siano simili per natura e composizione consente di sottoporre gli stessi al regime di gestione



dei rifiuti urbani senza contrastare con la Direttiva (UE) 2019/883 e con la definizione di cui alla Direttiva (UE) 2018/851 visto quanto indicato all'articolo 3, n. 2 ter, lettera b) per il quale sono assimilati ai rifiuti urbani i "rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici." Ciò risulta, inoltre, conforme con la previsione di inserire tale tipologia di rifiuti nel costo della tassa/tariffa degli urbani.

In riferimento al testo del **comma 2**, così come è formulato, se questi rifiuti vengono conferiti all'impianto portuale di raccolta, questo è gestito dal gestore (individuato tramite gara) del servizio dei rifiuti portuali, non si percepisce come vengono a questo punto coperti i costi di gestione e smaltimento al gestore portuale se poi si specifica che rientrano in una Tari/ Tariffa puntuale prevista al comma 4.

In riferimento al **comma 3**, se il rifiuto viene considerato urbano e conferito in una zona dedicata dell'area portuale nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, non risulta necessaria una disposizione sul deposito temporaneo.

Si ritiene sia più coerente classificarli come urbani, visto che poi viene indicata ARERA quale soggetto dedicato a quantificare il costo da inserire nella tariffa/tributo degli urbani. Di conseguenza sarebbe necessario modificare l'articolo 184 del D.Lgs 152/06 aggiungendo una classificazione definitiva di questo rifiuto con la lettera f) bis.

Si ritiene più equo che il costo non gravi solo sui comuni costieri ma sia ripartito considerando tutti i comuni tenuto conto che anche i fiumi portano a mare molti dei rifiuti che vengono poi raccolti.

Riguardo l'introduzione dell'art. 6-bis si ritiene necessario estendere le norme, per quanto applicabili, anche ai rifiuti dispersi in laghi, fiumi e canali, anche al fine di tutelare il mare, al quale poi giungerebbero. Le problematiche sono infatti analoghe ed in particolare sono attivi pescatori professionali anche nelle acque dolci, così come in mare

Si osserva, infine, che sarebbe opportuno, prevedere oneri a carico del MATTM per una prima **campagna di sensibilizzazione** che accompagni l'avvio dell'azione.

Roma, 1° agosto 2019



DISEGNO DI LEGGE RECANTE PROMOZIONE DEL RECUPERO DEI RIFIUTI IN MARE E PER L'ECONOMIA CIRCOLARE (“LEGGE SALVAMARE”)	Proposte Regioni	Motivazioni e osservazioni	Ministero
<p>Grassetto: si propone nuovo inserimento Barrao: si propone la cancellazione</p> <p>ART. 1. <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) rifiuti accidentalmente pescati: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca ovvero comunque occasionalmente raccolti in mare con qualunque mezzo;</li> <li>b) rifiuti volontariamente raccolti: rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare di cui all’articolo 3;</li> <li>c) campagna di pulizia del mare: iniziativa preordinata all’effettuazione di operazioni di pulizia del mare nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3;</li> <li>d) campagna di sensibilizzazione: attività finalizzata a promuovere e diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in mare;</li> </ul> <p>e) autorità competente: comune territorialmente competente;</p> <p>f) soggetto promotore della campagna di pulizia: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia ai sensi dell’articolo 3, comma 3, che presenta all’Autorità competente l’istanza di cui all’articolo 3, comma 1.</p>	<p>ART. 1. <i>(Finalità e Definizioni)</i></p> <p>1. La presente legge persegue l’obiettivo di contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi.</p> <p>2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni (...)</p> <p>e) Autorità competente (...)</p>	<p>Si ritiene opportuno l’inserimento delle finalità del disegno di legge sia in quanto utili nell’interpretazione sia per il rimando contenuto al successivo art. 5.</p> <p>La proposta estrapola le finalità dalla relazione allegata al disegno di legge.</p> <p>Accogliibile</p> <p>Nel resto del testo Autorità competente è sempre riportata con la “A” maiuscola.</p>	<p>Si osserva l’antinomia presente nel testo proposto dal Governo tra la classificazione dei rifiuti oggetto del disegno di legge come “speciali” e l’attribuzione dei costi per la loro gestione al sistema degli “urbani”.</p> <p>Il comma 1, in conformità alla</p>
<p>ART. 2. <i>(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)</i></p> <p>1. Salvo quanto previsto dai commi successivi, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi e sono assimilati ai rifiuti urbani.</p>	<p>1. Salvo quanto previsto dai commi successivi, i rifiuti accidentalmemente pescati sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi e sono assimilati ai rifiuti urbani.</p>	<p>Non Accettabile</p> <p>Il MATTM ribadisce che non si tratta di rifiuti urbani, in quanto la Direttiva (UE) 2019/883 equipara i “rifiuti</p>	

	<p>definizione contenuta nella Direttiva (UE) 2019/883 i “rifiuti accidentalmemente pescati” ai “rifiuti delle navi” con conseguente applicazione a tale tipologia di rifiuti della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti speciali.</p> <p>Invece, il testo proposto in emendamento prevedendo l’assimilazione di tali rifiuti ai rifiuti urbani laddove siano simili per natura e composizione consente di sottoporre gli stessi al regime di gestione dei rifiuti urbani senza contrastare con la Direttiva (UE) 2019/883 e con la definizione di cui alla Direttiva (UE) 2018/851 visto quanto indicato all’articolo 3, n. 2 ter, lettera b) per il quale sono assimilati ai rifiuti urbani i “rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.”</p> <p>Ciò risulta, inoltre, conforme con la previsione di inserire tale tipologia di rifiuti nel costo della tassa/tariffa degli urbani</p> <p><i>(I) stralcio testo dalla Direttiva UE 2018/851</i></p>	
--	---	--

2 ter. «rifiuti urbani»:

- a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicolture, della pesca, delle fosse seistiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

In riferimento al testo del comma 2, così come è formulato, se questi rifiuti vengono conferiti all'impianto portuale di raccolta, questo è gestito dal gestore (individuato

Parzialmente Accoglibile  
Il MATTM concorda sul fatto che i rifiuti accidentali pescati siano conferiti in una

2. Il comandante della nave che approda in un porto conferisce i rifiuti pescati all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.
2. Il comandante della nave che approda all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in una area a tal fine istituita e



	<b>gestita nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.</b>	tramite gara) del servizio dei rifiuti portuali, non si percepisce come vengono a questo punto coperti i costi di gestione e smaltimento al gestore portuale se poi si specifica che rientrano in una Tari/ Tariffa puntuale prevista al comma 4.	zona separata del area portuale, appositamente dedicata a tali rifiuti, ma non concorda sul fatto che sia gestita nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani (per via di quanto espresso al punto precedente).
3. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati nell'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 e si configura quale deposito temporaneo ai sensi e alle condizioni dell'articolo 183, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	3. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati nell'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. <del>e si configura quale deposito temporaneo ai sensi e alle condizioni dell'articolo 183, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</del>	In riferimento al comma 3, se il rifiuto viene considerato urbano e conferito in un'area apposita nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, non risulta necessaria una disposizione sul deposito temporaneo.	Non Accoglibile in quanto non è stata accettata l'assimilazione ai rifiuti urbani.
4. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o alla tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013.	4. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o alla tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013.	Si ritiene più equo che il costo non gravi solo sui comuni costieri ma sia ripartito considerando tutti i comuni dell'intero bacino gestionale,	L'emendamento delle Regioni si intende superato in quanto il MATTM chiarisce che
5. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,			



<p>disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 4, individuando, altresì, i soggetti e gli Enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessarie per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali detti dati e informazioni devono essere forniti.</p> <p>6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati dispositivi premiali nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, nonché modalità, termini e procedure per l'applicazione degli stessi al sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.</p>	<p>dicembre 2013, n. 147 o alla tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, <b>dei Comuni dell'intero bacino gestionale, ove istituito.</b></p> <p>ove istituito, tenuto conto che anche i fiumi portano a mare molti dei rifiuti che vengono poi raccolti.</p> <p>L'intenzione è quella di attribuire i costi a tutti i Comuni e non esclusivamente a quelli costieri sede di impianto portuale di raccolta. Poiché il testo non lo dichiara esplicitamente le Regioni chiedono, comunque, che tale concetto sia reso esplicito. Preso atto che il MATTM ritiene che i rifiuti non possano essere assimilati agli urbani, le Regioni richiedono che, coerentemente con la Direttiva, siano individuate fonti alternative per la copertura dei costi di gestione di tali rifiuti che non siano a carico della finanza locale</p>
<p>ART. 3. <i>(Campagna di pulizia)</i></p> <p>1. I rifiuti di cui all'art. 1, lettera b), possono essere raccolti nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'Autorità competente, ovvero <b>sulla-istanza a seguito di comunicazione presentata all'Autorità competente e, per conoscenza, alla Regione e all'Autorità marittima o portuale</b>, dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.</p> <p>2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva la possibilità, per l'Autorità competente, di adottare motivati provvedimenti di divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne, le aree marine interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.</p> <p>3. Alle campagne di cui al comma 1 possono partecipare gli Enti gestori delle aree</p>	<p>Si ritiene che l'iniziativa della campagna di pulizia possa essere oggetto di comunicazione, non di istanza, in quanto ciò comporterebbe un regime amministrativo più agevole e semplificato per il soggetto promotore.</p> <p>Il termine di 60 giorni appare eccessivamente lungo, tale da appesantire l'organizzazione e l'effettuazione della campagna di pulizia e potrebbe essere ridotto a 30 giorni decorsi i quali in mancanza di risposta da parte dell'autorità competente, si formerebbe il silenzioso assenso.</p> <p><b>Accoglitività</b></p> <p>1. I rifiuti di cui all'art. 1, lettera b), possono essere raccolti nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'Autorità competente, ovvero <b>sulla-istanza a seguito di comunicazione presentata all'Autorità competente e, per conoscenza, alla Regione e all'Autorità marittima o portuale</b>, dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.</p> <p>2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva la possibilità, per l'Autorità competente, di adottare motivati provvedimenti di divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne, le aree marine interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.</p> <p>3. Alle campagne di cui al comma 1 possono partecipare gli Enti gestori delle aree</p>



<p>protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente.</p> <p>4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2.</p>	<p>essere iniziata trascorsi <b>sessanta trenta</b> giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva la possibilità, per l'Autorità competente, di adottare motivati provvedimenti di divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne, le aree marine interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.</p> <p><b>5. Le campagne di cui al comma 1 possono essere organizzate anche secondo modalità individuate dalle Regioni.</b></p>	<p>Si reputa, infine, che le campagne di pulizia potrebbero essere organizzate anche secondo modalità individuate dalle Regioni. Si propone pertanto l'inserimento del comma 5.</p>
<p><b>ART. 4.</b> <i>(Promozione dell'economia circolare)</i></p>	<p>1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica, nel rispetto dei criteri della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comune ai criteri di cui all'art. 17, del decreto 3 aprile 2006, n. 152, comune ai criteri di cui all'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentali pescati ed i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere tali, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p>Già l'art. 184 ter del D. Lgs 152/2006 attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza a determinare i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per specifiche tipologie. Si ritiene pertanto superfluo l'articolo.</p> <p>Non erano presenti finalità all'articolo 1 che recava solo definizioni.</p>
<p><b>ART. 5.</b> <i>(Campagna di sensibilizzazione)</i></p>	<p>1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità delle</p>	

predette campagne.	<b>ART. 6.</b> <i>(Materiali di ridotto impatto ambientale. Certificazione ambientale)</i>	<p>1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare, o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati, è riconosciuta una certificazione ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca.</p> <p>2. Con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di cui al comma 1.</p> <p>3. Con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di cui al comma 1 anche ai fini del programma di etichettatura ecologica di cui all'art. 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.</p>	<p>1. Agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96)...</p>	<p>Si ritiene opportuno richiamare la norma di settore che definisce l'imprenditore ittico.</p> <p>Si propone di semplificare con un unico decreto emanato dal Ministero dell'ambiente di concerto con quello dell'agricoltura.</p>	<p>Accogibile</p> <p>Accogibile</p> <p>Si ritiene opportuno richiamare la norma di settore che definisce l'imprenditore ittico.</p> <p>Si propone di semplificare con un unico decreto emanato dal Ministero dell'ambiente di concerto con quello dell'agricoltura.</p> <p>Non Accogibile</p> <p>In quanto la Direttiva disciplina esclusivamente i rifiuti accidentalmente pescati in mare.</p> <p>Le norme necessario estendere le norme, per quanto applicabili, anche ai rifiuti dispersi in laghi, fiumi e canali, anche al fine di tutelare il mare, al quale poi giungerebbero.</p> <p>Le problematiche sono infatti analoghe ed in particolare sono attivi pescatori professionali anche nelle acque dolci, così come in mare.</p> <p>Non Accogibile</p> <p>In quanto il MEF ritiene l'osservazione contraria al principio di invarianza finanziaria che sorregge il presente provvedimento.</p> <p>Non Accogibile</p> <p>In quanto il MEF ritiene l'osservazione contraria al principio di invarianza finanziaria che sorregge il presente provvedimento.</p>
	<b>ART. 7.</b> <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i>	<p>1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.</p>	<p>1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.</p>		

